



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 27 giugno 2014
(OR. en)**

**11291/14
ADD 1**

**Fascicolo interistituzionale:
2013/0400 (CNS)**

**FISC 104
ECOFIN 706**

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2011/96/UE concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi - Adozione dell'atto legislativo (AL + D) = Dichiarazioni

Si allegano per il Consiglio le dichiarazioni da iscrivere nel processo verbale della sessione in cui la direttiva in oggetto sarà adottata.

**PROGETTI DI DICHIARAZIONI
DA ISCRIVERE NEL PROCESSO VERBALE DEL CONSIGLIO**

Il Consiglio:

- ricorda la sua disponibilità nella lotta contro la pianificazione fiscale aggressiva nonché contro l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (BEPS) a livello dell'UE e internazionale e sottolinea che tale opera dovrebbe valutare la compatibilità dei lavori dell'OCSE attualmente in corso con il quadro giuridico dell'UE;
- evidenzia l'urgente necessità di colmare le lacune fiscali nella direttiva sulle società madri e figlie derivanti dallo sfruttamento delle differenze esistenti fra i sistemi fiscali nazionali, per impedire che gli Stati membri siano privati di entrate considerevoli e assicurare una concorrenza leale tra le imprese nel mercato unico;
- prende atto che, mentre l'imposizione diretta è di competenza degli Stati membri, tutti gli Stati membri convengono sul fatto che la direttiva di modifica dovrebbe affrontare la lacuna fiscale derivante dalle costruzioni finanziarie ibride che danno luogo a doppia non imposizione;
- riconosce che è necessario scindere la proposta di modifica per consentire progressi rapidi nel settore dei finanziamenti ibridi, rilevando nel contempo che l'altra parte proposta della direttiva di modifica richiede ulteriori discussioni dal momento che sinora gli Stati membri hanno manifestato opinioni diverse e vari Stati membri hanno sollevato preoccupazioni su tale parte della proposta;
- sottolinea l'esigenza di portare avanti il lavoro sulla parte rimanente della proposta di modifica e prende atto dell'intenzione della presidenza italiana entrante di consentire una discussione approfondita in sede di Consiglio in merito a ulteriori casi di doppia non imposizione.

La Commissione:

- sottolinea che gli emendamenti proposti all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a, della direttiva sulle società madri e figlie sono applicabili in situazioni di doppia non imposizione derivanti da incongruenze nel trattamento fiscale delle distribuzioni di utili tra Stati membri, che generano vantaggi fiscali involontari;
- conferma che gli emendamenti proposti all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a, della direttiva sulle società madri e figlie non si intendono applicabili qualora non vi sia doppia non imposizione o qualora la loro applicazione porti ad una doppia imposizione delle distribuzioni di utili tra le società madri e figlie;
- e, alla luce di quanto precede, conferma che l'adozione della proposta non obbliga gli Stati membri a sottoscrivere future proposte legislative nel settore dell'imposizione diretta.
